

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 26 ottobre 2015 - n.151

Approvazione dello schema di convenzione tra la Gestione Commissariale e la Regione Lombardia per la prosecuzione, per l'anno 2016, delle attività di supporto al Commissario per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni - ovvero fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la provincia di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione e vi provvedono operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge n.225/92;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134, che, all'art.67-septies, prevede l'applicazione del d.l. n.74/2012 anche ai Comuni di Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti inoltre:

- il decreto legge n.43 del 26 aprile 2013 «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» convertito con modificazioni dalla legge n.71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014.
- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, con il quale lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016.

Richiamate, nel quadro delle competenze istituzionali dei diversi Organismi deputati alla gestione delle attività connesse alla ricostruzione, le funzioni attribuite al Presidente della Regione Lombardia, quale Commissario delegato.

Visto l'art.10, comma 15-ter, del citato d.l. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di interven-

to sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del d.l. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n.74/2012.

Dato Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Visto, l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., il quale consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Atteso che, per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, si rende necessario operare in stretta collaborazione con la Regione Lombardia, anche mediante la partecipazione attiva della stessa agli interventi previsti dal Commissario.

Preso Atto delle Deliberazioni della Giunta Regionale:

- 28 dicembre 2012, n.IX/4589 recante «*Approvazione dello schema di convenzione con la struttura commissariale per l'emergenza sismica nella provincia di Mantova al fine di anticipazione oneri per le relative spese di funzionamento*» con la quale, in forza dell'Emergenza in atto:
 - veniva approvato un primo schema di Convenzione tra il Coordinatore della Struttura Amministrativo contabile della Struttura Commissariale e la Giunta regionale, finalizzata esclusivamente a regolare la gestione contabile degli oneri finanziari inerenti il personale assegnato in distacco dalla Regione Lombardia alla Struttura Commissariale stessa;
 - si prevedeva di porre in carico al citato Fondo per la Ricostruzione esclusivamente gli oneri accessori e non anche il trattamento fondamentale relativi al personale della Struttura Commissariale;
- 27 settembre 2013, n.IX/724 recante «*VII provvedimento organizzativo 2013*», con la quale viene dato atto, recependo le disposizioni di cui al già citato articolo 6-sexies del d.l. n.43/2013, che gli oneri relativi al personale dipendente di pubbliche amministrazioni assegnato alla Struttura Commissariale per l'emergenza sismica nella provincia di Mantova in posizione di comando o distacco, anche parziale, sono interamente posti a carico delle risorse del citato Fondo per la Ricostruzione;
- 19 settembre 2014, n.X/2392 recante «*Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Lombardia - approvazione schema*», con la quale, al fine di adeguare il testo alle modifiche legislative intervenute e per regolamentare in modo più chiaro il necessario supporto logistico, tecnico-amministrativo e di altri servizi di supporto ed assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale forniti dalla Regione Lombardia, si è ritenuto di dover sostituire la convenzione preesistente, precisando - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la regolamentazione dei servizi relativi:
 - all'utilizzo temporaneo degli uffici per tutto il periodo necessario alla gestione e al completamento delle attività previste dal D.L. 74/2102;
 - all'utilizzo degli arredi e delle attrezzature;

- alla fruizione dei servizi a supporto (pulizie, guardiania, vigilanza...);
- alla gestione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature (anche informatiche);
- all'utilizzo di piattaforme informatiche;
- all'utilizzo del portale internet di Regione Lombardia;
- ai collegamenti internet, traffico telefonico, spese postali;
- alle utenze (acqua, luce, gas...);
- all'utilizzo del parco macchine in dotazione alla STER di Mantova, previo assenso del Dirigente della Sede e, per urgenze straordinarie, l'utilizzo delle autovetture di proprietà, con le modalità in essere, al servizio auto;
- ai servizi di riproduzione e fotocopiatura;
- agli altri eventuali servizi di supporto tecnico, amministrativo, giuridico e legale.

Considerato che la suddetta nuova Convenzione è stata stipulata prevedendone la scadenza al 31 dicembre 2015, data di chiusura dello *Stato di Emergenza* dichiarato dallo Stato vigente alla data della firma ed ora prorogato, con il d.l. n. 78/2012, di un anno fino a tutto il 31 dicembre 2016.

Assunto che l'opera della Struttura Commissariale dovrà necessariamente proseguire, almeno fino alla fine dello *Stato di Emergenza*, considerato anche che le attività di ricostruzione sono tutt'ora in corso.

Ravvisata conseguentemente l'opportunità di dover procedere a rinnovare la Convenzione in essere con la Giunta regionale della Lombardia, sottoscrivendo un nuovo testo convenzionale che garantisca, da un lato la copertura degli ulteriori oneri relativi al personale assegnato, in posizione di comando o distacco per l'anno 2016, alla Struttura Commissariale dalla Giunta regionale e dall'altro la prosecuzione delle attività di supporto e di assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale, il cui schema viene allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrale e sostanziale.

Valutata l'opportunità di demandare la sottoscrizione della succitata Convenzione, tra il Commissario delegato e la Giunta regionale della Lombardia, al Soggetto Attuatore: Dott. Roberto Cerretti in rappresentanza del Commissario.

Dato Atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente Ordinanza trovano copertura nell'ambito delle risorse del *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art.2 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1° agosto 2012, e s.m.i., che presenta la necessaria disponibilità.

DISPONE

per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stipulare con la Giunta regionale della Lombardia una apposita Convenzione deputata a garantire la copertura degli ulteriori oneri relativi al personale assegnato, in posizione di comando o distacco per l'anno 2016, alla Struttura Commissariale da parte della Giunta regionale, nonché la prosecuzione delle attività di supporto e di assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale forniti dalla stessa Regione Lombardia, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrate e sostanziale;

2. di demandare, fin da ora, la sottoscrizione della citata convenzione, al Soggetto Attuatore: Dott. Roberto Cerretti, in rappresentanza del Commissario;

3. di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalla succitata Convenzione, trovino copertura nell'ambito delle risorse del *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art.2 del d.l. 6 giugno 2012 n.74, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1° agosto 2012, e s.m.i., che presenta la necessaria disponibilità;

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

Convenzione operativa tra il Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012 e s.m.i.) e la Giunta Regionale della Lombardia, per la disciplina delle attività di supporto alla Struttura Commissariale e di altri servizi di ausilio ed assistenza necessari all'ordinario funzionamento della Struttura Commissariale costituita con Ordinanza n.3 del 13 Agosto 2012

L'anno 2015, il giorno del mese di

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, Codice Fiscale 80050050154, nella persona del Vice Segretario con delega all'Organizzazione - dr. Marco Carabelli - a questo atto espressamente autorizzato dalla deliberazione della Giunta Regionale n., (in seguito denominata "Regione")

E

Il Soggetto Attuatore per l'emergenza sisma 2012, dott. Roberto Cerretti, nominato con Ordinanza Commissariale n.51 del 20 giugno 2014;

PREMESSO CHE

- il D.L. 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012, dispone in merito alla nomina del Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, introducendo al comma 5 dell'art.1 - così come modificato dall'art.6-sexies del D.L. 26 aprile 2013, n.43 -, la possibilità per il Commissario medesimo di istituire una apposita Struttura Commissariale a proprio supporto, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012 stesso;

- l'art.6-sexies del D.L. 26 aprile 2013, n.43, convertito con modificazioni in Legge 24 giugno 2013, n.71, così come successivamente modificato dall'art.1, comma 544, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, prevede altresì che i Commissari delegati siano autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della Regione, degli Enti Locali e delle loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario - reso e debitamente documentato - per l'espletamento delle attività conseguenti allo Stato di Emergenza, nei limiti di 30 ore mensili, sempre con oneri a carico del medesimo Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012;

- con Ordinanza commissariale 13 agosto 2012, n.3 il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato ha costituito la Struttura Commissariale, di cui all'art.1 comma 5, del D.L. n.74/2012 e s.m.i., con funzioni di attuazione delle attività operative, di monitoraggio e controllo dei processi amministrativi, nonché di tenuta della contabilità speciale intestata al Commissario stesso, composta da personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o comando - anche parziale - nel limite di 15 unità con oneri a carico del suddetto Fondo per la Ricostruzione;

- la richiamata Ordinanza commissariale n.3 stabilisce - fra l'altro - che la Struttura Commissariale si avvalga altresì, nel rispetto dell'art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012, di collaboratori esterni, titolari delle competenze ivi definite, i quali si raccordano in un Comitato Tecnico Scientifico di supporto specialistico, al quale sono affidati i compiti indicati nelle medesima Ordinanza;

- con successiva Ordinanza 20 giugno 2014, n.51, il Commissario delegato ha disposto alcune modificazioni alla composizione della Struttura Commissariale introducendo la figura del Soggetto Attuatore unico, nella persona del dr. Roberto Cerretti, al quale - fra l'altro - sono affidati i seguenti compiti:

- direzione della Struttura Commissariale
- affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione e il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74;
- adozione di tutti gli atti di gestione conseguenti, fatta salva l'emanazione degli atti di indirizzo di competenza del Commissario delegato;
- assicurare l'opportuno raccordo con tutte le Amministrazioni interessate;
- rivedere l'organizzazione della Struttura Commissariale, stabilendo il superamento della prevista separazione delle attività di carattere amministrativo-contabile e di carattere tecnico in due distinte articolazioni;
- stipulare l'atto convenzionale per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Struttura Commissariale e le Strutture organizzative della Regione Lombardia, in forza della quale la Regione provvederà a garantire al Commissario il necessario supporto operativo, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane e strumentali;

- la Convenzione tra la Giunta Regionale della Lombardia ed il Commissario delegato, sottoscritta il 30 settembre 2014 ed inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti della Giunta stessa in data 7 ottobre 2014, con numero 18696/RCC, scadrà il prossimo 31 dicembre 2015;

- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125, - fra l'altro - ha prorogato lo Stato di Emergenza al 31 dicembre 2016, allungando conseguentemente almeno fino a tale data l'esercizio della Struttura Commissariale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Giunta Regionale della Lombardia assicura al Commissario delegato, il supporto amministrativo, contabile, giuridico, informatico, tecnico e logistico alle attività della *Struttura Commissariale* con le modalità di seguito disciplinate.

Articolo 2

La Giunta concede l'utilizzo di spazi, adeguati alle esigenze lavorative del personale di supporto al Commissario, ubicati presso le sedi della Regione Lombardia di Milano (Palazzo Lombardia) e di Mantova (S.Ter.) per tutto il periodo necessario al completamento delle attività di gestione della fase post emergenziale.

Gli spazi utilizzati al momento della sottoscrizione della presente convenzione, sono rappresentati nell'allegata planimetria (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Ulteriori necessità potranno essere successivamente concordate direttamente tra il *Soggetto Attuatore* ed i responsabili delle competenti strutture regionali.

Il Commissario, in occasione di eventi istituzionali, potrà utilizzare gli spazi per eventi/esposizioni (*Auditorium "G. Gaber", Auditorium "Testori", Sala "Giò Ponti", Sala n.1/3/4/5, Sala Biagi, Sala Pirelli, Sala Gonfalone, ecc.*) previa richiesta alla Regione e raccordo operativo con le competenti strutture regionali.

Articolo 3

La Regione assicura e garantisce al Commissario:

- l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature secondo gli standard regionali;
- la gestione di tutti i servizi di supporto (*pulizie, guardiania, vigilanza, ecc.*);
- la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature, anche informatiche;
- i servizi di riproduzione e fotocopiatura ed il materiale di cancelleria;
- i collegamenti Internet ed il traffico telefonico su rete fissa;
- le utenze ed i relativi consumi (*acqua, luce, etc.*);
- la gestione della corrispondenza;
- l'utilizzo di autovetture del parco macchine regionale da parte del personale della struttura commissariale;
- i canali regionali di divulgazione e comunicazione istituzionale, ivi compreso il portale web regionale che già ospita la comunicazione dedicata al sisma della *Struttura Commissariale*;
- la disponibilità di piattaforme e di procedure informatiche, secondo le modalità tecniche che saranno definite da apposita convenzione;
- altre necessità che dovessero manifestarsi.

Un riepilogo dei beni e dei servizi messi a disposizione dalla Regione sarà trasmesso dal dirigente regionale competente in materia.

Articolo 4

La Regione supporta il Commissario, il Soggetto Attuatore e la *Struttura Commissariale* per tutti gli aspetti legati alla gestione del personale assegnato alla *Struttura Commissariale*; mettendo altresì a disposizione il proprio *Sistema Informativo del Personale* (SIOP).

Regione fornisce altresì supporto per le questioni di natura giuridico-legale, amministrative, tecniche e contabili, mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative incardinate tanto nella Direzione Presidenza, quanto nelle altre Direzioni regionali.

La *Struttura commissariale* potrà utilizzare all'occorrenza altri servizi di supporto, secondo modalità da concordare con le competenti strutture regionali.

Articolo 5

Personale

La Giunta di Regione Lombardia assegna temporaneamente propri dipendenti in distacco presso la *Struttura Commissariale*, nei limiti prescritti dal citato art.1, comma 5, del D.L. n.74/2012 e secondo le specifiche necessità manifestate dal Soggetto Attuatore mediante idonei provvedimenti.

Il personale di cui sopra sarà assegnato previa richiesta di disponibilità al distacco manifestata dai singoli dipendenti.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Le prestazioni lavorative potranno essere svolte sia a tempo pieno, che a tempo parziale.

L'eventuale utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli Enti interessati (distacco a tempo parziale), non configura in nessun caso una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

L'orario di lavoro previsto è articolato su cinque giorni settimanali, secondo le modalità in uso presso la Regione Lombardia.

Il lavoratore è tenuto in ogni caso a registrare l'entrata e l'uscita in servizio attraverso l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione alla Regione Lombardia ovvero - ove ciò non fosse possibile - mediante foglio firma.

Serie Ordinaria n. 51 - Mercoledì 16 dicembre 2015

Sede di Lavoro

La prestazione lavorativa dei dipendenti in distacco sarà ordinariamente svolta presso la sede di effettiva assegnazione (*Sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano ovvero Sede Territoriale della Regione Lombardia di Mantova, C.so Vittorio Emanuele II, 57 - Mantova*), secondo quanto stabilito nello specifico atto ricognitivo periodico del Soggetto Attuatore ed in funzione del tempo lavorativo svolto presso la *Struttura Commissariale*.

Il personale della *Struttura Commissariale* potrà inoltre essere autorizzato a prestare la propria attività anche presso altre sedi della Regione Lombardia ovvero ad effettuare missioni presso altre sedi operative della *Struttura* diverse dalla sede di assegnazione o nel territorio lombardo colpito dagli eventi sismici del maggio 2012.

Sarà cura del Soggetto Attuatore, con proprio atto, individuare i nominativi del personale e la relativa sede di lavoro di assegnazione e di comunicarle alla Regione.

Trattamento Economico

Ai dipendenti regionali distaccati presso la *Struttura commissariale* è conservato il trattamento economico previsto per la Categoria e Posizione economica di inquadramento, nonché ogni eventuale ulteriore beneficio già in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

La retribuzione, giuste previsioni di cui alla D.G.R. 27 settembre 2013, n.IX/724, continuerà ad essere corrisposta dall'Amministrazione regionale e rimborsata dalla *Struttura Commissariale* come meglio di seguito descritto.

Sono altresì previsti incentivi specifici per lo svolgimento dell'attività presso l'Ente utilizzatore secondo il seguente schema:

- al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa addetti alla *Struttura Commissariale* viene riconosciuta una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione annuale prevista dai rispettivi ordinamenti, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, fatti salvi i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

In particolare:

- per i titolari di posizione organizzativa la retribuzione incentivante aggiuntiva è pari ad euro 258,00 lordi; condizione necessaria per l'erogazione della suddetta retribuzione è la certificazione del *Soggetto Attuatore* che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento;
- per i dirigenti la retribuzione incentivante aggiuntiva è pari a euro 762,00 lordi; condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del responsabile che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 5 giorni per mese solare di riferimento. Il livello economico previsto deve rispettare comunque i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e integrativa aziendale;
- al personale di comparto, non titolare di posizione organizzativa, sia riconosciuta una retribuzione incentivante aggiuntiva pari all'indennità annuale di funzione specialistica o di alto livello tecnico prevista per la categoria di appartenenza, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego, oltre alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte e comunque non oltre il limite previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti. In particolare, la retribuzione incentivante aggiuntiva viene erogata mensilmente ed è pari a euro 208,00 lordi (*base di calcolo=indennità di funzione specialistica*); condizione necessaria per l'erogazione di tale retribuzione è la certificazione del *Soggetto Attuatore* che attesti una prestazione lavorativa pari ad un minimo di 8 giorni per mese solare di riferimento.

L'erogazione dei buoni pasto è prevista comunque da parte dell'Amministrazione regionale, che provvederà a richiedere il rimborso delle quote di competenza della *Struttura Commissariale* sulla base delle effettive presenze mensili.

La *Struttura commissariale* provvederà al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi dopo aver ricevuto espressa richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Il Commissario delegato per la ricostruzione, in relazione alle attività proprie della *Struttura Commissariale*, ricopre il ruolo di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e ss.mm.ii..

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti a tale ruolo, il Commissario usufruisce dei servizi di assistenza, consulenza e gestione di Regione Lombardia. La Regione assicura pertanto alla *Struttura Commissariale* ed al relativo personale un servizio e tutte le prestazioni proprie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- funzione di *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* e le specifiche attività di coordinamento con la Giunta Regionale;
- formazione di base e specifica, nonché quella a favore delle figure incaricate del primo soccorso, all'emergenza ed antincendio, ai sensi e per gli effetti degli art.36 e 37 del citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- iniziative di informazione e formazione rivolte a tutto il personale;
- sorveglianza sanitaria per lavoratori espletanti mansioni a rischio;

nonché tutti gli altri aspetti di tipo tecnico ed amministrativo legati alle strutture, agli arredi, alle attrezzature di lavoro, ai veicoli ed ai D.P.I., in piena armonia con quanto accade per il personale della Giunta Regionale.

Per l'evidente analogia e sovrapposizione, in forza dell'uso dei medesimi spazi ed arredi, nonché per la perfetta sovrapponibilità di ruoli e mansioni, il Commissario assume ed adotta il medesimo "documento di valutazione dei rischi" ed il "piano di emergenza" in uso presso le sedi della Giunta Regionale di rispettiva assegnazione.

In caso di infortunio sul lavoro ci si attiene alle medesime procedure ordinarie in essere per la Regione Lombardia, avvalendosi del relativo supporto per i necessari adempimenti.

I funzionari con cui la struttura della Regione competente in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro potrà rapportarsi per ogni necessaria comunicazione sono il Soggetto Attuatore ed il titolare del coordinamento della funzione amministrativo-contabile (P.O.).

Coperture Assicurative

La Regione provvederà ad integrare il premio per le polizze assicurative per responsabilità civile e tutela legale, riferite al Presidente della Giunta regionale, nonché ai dirigenti e dipendenti regionali che saranno chiamati ad operare a supporto dello stesso nella sua qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, secondo modalità che saranno concordate fra il *Soggetto Attuatore* e i competenti uffici della Giunta regionale.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli Enti aderenti.

Articolo 6

La *Struttura Commissariale* ed il proprio personale si impegnano ad attenersi al regolamento ed alle policy di sicurezza della Giunta Regionale vigenti.

Il Commissario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) è il Titolare del trattamento dei dati personali inerenti all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa, adottando le misure di sicurezza necessarie atte a garantirne la riservatezza.

Per l'assolvimento degli obblighi conseguenti, il Commissario si avvale, a fini di assistenza, consulenza e gestione, delle competenti strutture organizzative regionali e delle professionalità che sono nella disponibilità della Regione Lombardia.

Articolo 7

Ai collaboratori nominati nel *Comitato Tecnico Scientifico*, di cui all'Ordinanza commissariale n.3 e s.m.i., viene riconosciuto, per la partecipazione ad ogni seduta, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio - intese esclusivamente come spese di trasporto - sostenute per la partecipazione alle sedute e per la presenza sul territorio nell'espletamento dei compiti affidati, così come previsto dall'allegato C alla D.G.R. n.VII/16954/2004.

Gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni del *Comitato Tecnico Scientifico* sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi in Regione Lombardia, nell'ambito della ripartizione del *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dal sisma del 20 e 22 maggio 2012; i relativi compensi e rimborsi saranno anticipati - previa richiesta della Struttura Commissariale - dall'Amministrazione regionale che sarà, conseguentemente, rimborsata.

Articolo 8

Sia la Regione, quanto il Commissario, per motivi organizzativi interni, oltre a quelli previsti dalla legge e per esigenze di pubblico interesse, si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi all'altro contraente a mezzo posta elettronica certificata.

La presente convenzione ha decorrenza dal **1° gennaio 2016** e scadenza il **31 dicembre 2016**. In caso di ulteriore differimento da parte dello Stato del termine dello *Stato di Emergenza*, la stessa potrà essere prorogata, previo semplice scambio di corrispondenza e relativo assenso scritto delle parti, fino ad ulteriore tale termine.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione può aver luogo solo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto. Milano, li _____

Il Vice Segretario con delega all'Organizzazione

dr. Marco Carabelli _____

Il Soggetto Attuatore

dr. Roberto Cerretti _____